

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE
ESTRATTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI

TESSERAMENTO 2011/2012

SEZIONE A

Nella previsione che il Decreto Ministeriale del 16 aprile 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 152 in tema di Assicurazione Obbligatoria degli Sportivi, ancorchè annullato dal Tribunale Regionale del Lazio con sentenza pubblicata il 30/3/2009, possa esser riformato nel corso del prossimo anno 2010, il Centro Sportivo Educativo Nazionale – CSEN – Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. decide autonomamente di garantire i propri associati già dall'inizio della nuova annualità sociale che decorre dal 1° di settembre 2009, applicando i maggiori capitali previsti con le modalità di liquidazione (tabella delle Invalidità) presenti nel Decreto in premessa indicato.

Di comune accordo fra le Parti si conviene quindi che con decorrenza dalle ore 24 del 31 agosto 2009 la Convenzione in atto viene così modificata:

Art. 1)

La garanzia si intende prestata in favore di tutti gli iscritti al Centro Sportivo Educativo Nazionale – C.S.E.N. per gli infortuni accaduti:

- durante la pratica di attività sportive previste fra le finalità statutarie dello C.S.E.N. svolte sotto l'egida dell'Associazione ossia organizzate o anche partecipate dal Contraente o da Associazioni e Società sportive ad esso affiliate, così risultanti dalla tessera personale di ciascun iscritto.

Il Contraente conviene che gli iscritti che si dedicano ad attività particolarmente pericolose, quali alpinismo con scalata di rocce e accesso ai ghiacciai, sci e idrosci con salto di trampolino, speleologia, guida slitte, non superino nel complesso l'1% del totale.

- durante gare, allenamenti o prove. Gli allenamenti e le prove, sia svolti in forma singola che collettiva ed organizzati dalle Associazioni e Società sportive di appartenenza, dovranno essere effettuati in presenza di istruttori-tecnici delle stesse società e, ove possibile, utilizzando impianti e strutture sportive per le quali sia stato autorizzato l'utilizzo. Per gli sports motoristici valgono le esclusioni di cui all'art. 2) punto 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione;

- in occasione della frequentazione delle Sedi Sociali e durante la partecipazione attiva a manifestazioni sportive organizzate dall'Associazione;
- durante i trasferimenti organizzati dalle Associazioni e Società sportive di appartenenza o dalle istanze territoriali (provinciali o regionali C.S.E.N.), con l'utilizzo di mezzi trasporto sia pubblici che di proprietà di uno degli Enti predetti.

Si considerano mezzi pubblici anche gli automezzi appositamente noleggiati con o senza autista della Società di noleggio.

Limitatamente ai Dirigenti C.S.E.N. (provinciali, regionali e nazionali) questa garanzia "in itinere" viene estesa anche agli infortuni subiti in qualità di conducenti di veicoli privati limitatamente al tragitto necessario per partecipare, nelle rispettive funzioni istituzionali, a gare, manifestazioni, nonché in occasione di riunioni di organi dell'Associazione.

- in occasione delle partecipazioni a manifestazioni ufficiali all'estero.

Art. 2)

L'assicurazione è prestata nei riguardi di ciascun iscritto per i seguenti capitali:

- € 80.000,00.= (ottantamila/00) per caso di MORTE;
- € 80.000,00.= (ottantamila/00) per il caso di INVALIDITA' PERMANENTE con franchigia fissa ed assoluta del 6% (sei per cento) e che, per la pratica delle arti marziali e lotta nelle varie forme, si intende elevata al 10% (dieci per cento);

Art. 3) –Indennità forfettaria

Poiché l'erogazione di una indennità giornaliera da ricovero o da gessatura non è prevista dal Decreto citato in premessa si conviene che, limitatamente agli infortuni comportanti fratture ossee, radiologicamente accertate, che però abbiano esiti invalidanti non superiori alla franchigia contrattuale prevista dall'Art. 2, si darà luogo ad un risarcimento forfettario pari ad € 100,00.

Con riferimento ad infortuni che comportino lesioni al setto nasale si darà luogo ad un risarcimento forfettario di € 150,00.

Inoltre, limitatamente in favore dei giovani di età non superiore ad anni 15 è previsto un rimborso per spese odontoiatriche in seguito ad infortunio per un importo massimo non superiore ad € 350,00 nonché il rimborso forfettario di 80,00 € per l'acquisto di occhiali danneggiati durante la pratica sportiva.

SEZIONE B

In considerazione del fatto che il Contraente CSEN non ha ritenuto in passato di provvedere all'assicurazione contro gli infortuni degli iscritti che non praticano attività propriamente sportive ma che partecipano all'Associazione per pratiche ricreative e ludico-motorie e che in favore di questi ora viene emessa una tessera speciale denominata **mini-promo** si provvede alla loro copertura esclusivamente con un massimale di :

€ 30.000,00.= (trentamila/00) per caso di MORTE;
€ 30.000,00.= (trentamila/00) per il caso di INVALIDITA' PERMANENTE con franchigia fissa ed assoluta del 6% (sei per cento) e determinazione delle Invalidità con l'applicazione della Tabella presente nel Decreto in premessa indicato.

Art.4)

La copertura ha validità per un anno solare, la decorrenza della garanzia inizia dalle ore 24 del giorno di emissione della tessera, risultante dalla data apposta chiaramente sulla tessera stessa e cesserà al 365mo giorno successivo e comunque non oltre il periodo di validità della presente Convenzione. Pertanto la data di emissione deve essere obbligatoriamente indicata sulla tessera.

Art. 5)

In deroga all'Art. 4) delle Condizioni Generali di Assicurazione - Limiti di età - le garanzie prestate si intendono in vigore anche per gli iscritti C.S.E.N. di età superiore ai 75 anni, ma non superiore ad anni 80 che partecipano a corsi di mantenimento fisico e motorio.

Per questi casi la validità delle garanzie è limitata ai soli infortuni che si verificassero nell'ambito delle palestre e dei luoghi preposti all'esercizio delle pratiche sopraindicate.

Qualora si presenti la necessità di prestare le garanzie di polizza in favore di iscritti che abbiano età superiore ai 75 anni ma che pratichino attività diverse da quelle previste al punto precedente, la Società si riserva di concedere tale ulteriore deroga limitatamente ai singoli iscritti identificati nominativamente e comunque subordinandola alla presentazione di un certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica nonché l'assenza di qualsiasi patologia in atto.

Art. 6) Termini di liquidazione

La Società, accertata la risarcibilità del danno, provvederà alla liquidazione dell'indennizzo dovuto entro 60 giorni dal pervenimento della documentazione necessaria; a questo proposito sarà indispensabile la produzione del certificato di Pronto Soccorso.

Art. 7) Clausola catastrofale

Nel caso d'infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di € 2.000.000,00. Qualora gli indennizzi liquidabili ai sensi di Polizza eccedano nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.

Mantova, 31/08/11

LA SOCIETÀ'
FONDIARIA - SAI
DIVISIONE SAI
AGENTE GENERALE
Assitecne di Romani D. e Gozzi C. SNC
Partita IVA 02231210200